

*“Art. 6. Uso continuativo ed esclusivo degli spazi all’interno del Mercato*

- 1. L’Ente Gestore disciplina l’uso continuativo ed esclusivo degli spazi all’interno del Mercato per l’esercizio dei “punti vendita” di prodotti floricoli all’interno della Sala di Contrattazione e dell’edificio Magazzini e delle altre attività economiche da esso autorizzate.*
- 2. In particolare l’Ente Gestore, acquisiti i pareri resi di volta in volta dalla Commissione di Mercato a sensi dell’art. 15, lettere da a) a g), del presente Regolamento, con provvedimenti a carattere generale:*
  - a) individua, compatibilmente con l’ordinato e regolare andamento del Mercato e la sua organizzazione, i singoli spazi, i relativi canoni e le attività in essi consentite di volta in volta;*

*b) adotta contratti-tipo di sub-concessione/autorizzazione che applicano alle singole tipologie d'uso quanto stabilito in base al precedente punto a);*

*c) adotta Bandi mediante i quali stabilisce procedure e criteri per le assegnazioni degli spazi, conformi ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela ambientale ed efficienza energetica ed alle priorità di cui all'art. 10 del Regolamento-tipo Regionale dei Mercati Florovivaistici ( DGR 497/2000 ).*

*Ogni proposta di provvedimento di cui al punto precedente è trasmessa dall'Ente Gestore al Comune di Sanremo, Ente Istitutore/Proprietario, che entro il termine perentorio di 20 giorni dalla ricezione chiede eventuali modifiche ed integrazioni in assenza delle quali si intenderà formato il silenzio-assenso sulla proposta , quindi alla Commissione di Mercato per il parere, da rendere entro ulteriori 20 giorni , che sarà vincolante per l'Ente Gestore circa le richieste del Comune che non siano state recepite nella proposta.*

*3. L'Ente Gestore, altresì:*

*a) individua gli assegnatari degli spazi esperendo le procedure previste dai Bandi;*

*b) stipula con ogni assegnatario, nel rispetto dell'art. 164, c. 1, II° periodo, del D. Lgs.vo 50/2016, contratti di sub-concessione/autorizzazione conformi ai contratti-tipo e li immette nell'occupazione;*

*c) adotta i provvedimenti di decadenza e revoca dall'assegnazione nei casi previsti dalla legge e dal contratto.*

*4. Alle occupazioni sul tetto del Mercato con antenne e/o ripetitori il presente articolo si applica limitatamente ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento e trasparenza.*

*5. L'Ente Gestore, sentita la Commissione di Mercato, accerta la decadenza degli assegnatari dall'assegnazione, sub-concessione ed autorizzazione, con provvedimento adottato ai sensi della L. 241/90 ; nel provvedimento di decadenza è sempre assegnato un periodo di 90 ( novanta ) giorni per il rilascio degli spazi nel corso del quale non si applica il successivo punto 7), ferma restando la corresponsione di un'indennità di occupazione pari al canone.*

*6. La revoca per motivi di pubblico interesse delle sub-concessioni ed autorizzazioni assentite dall'Ente Gestore è regolata dal Contratto di Servizio/Concessione di gestione del Mercato.*

*7. In caso di occupazioni senza titolo ( inclusi i casi in cui l'assegnatario prosegue nell'occupazione degli spazi già occupati in virtù di titolo scaduto, decaduto o revocato ) l'occupante abusivo è tenuto a corrispondere all'Ente Gestore un'indennità pari al doppio del canone stabilito per il caso di occupazione legittima, salvo il risarcimento del maggior danno.*

*8. L'esercizio dei poteri di autotutela da parte del Comune di Sanremo e/o dell'Ente Gestore per lo sgombero degli spazi occupati in assenza di titolo o in presenza di titolo scaduto, decaduto o revocato, a sensi dell'art. 823, 2° comma, del Codice Civile, è normalmente regolato dal Contratto di*

*Servizio/Concessione di gestione del Mercato; in difetto provvede il Comune di Sanremo, anche su richiesta dell'Ente Gestore , con provvedimento adottato ai sensi della L. 241/90.*

*9. Il presente articolo entra in vigore, esperite le procedure di cui al soprarichiamato art. 15, il giorno successivo alla sua approvazione/adozione da parte dell'Organo Amministrativo dell'Ente Gestore ; le occupazioni in essere a quel momento potranno essere confermate da quest'ultimo mediante sub-concessioni/autorizzazioni transitorie, anche in parziale deroga ai precedenti commi 2) e 3) per il periodo strettamente necessario alla prima applicazione di quanto ivi previsto.”;*